



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto

Sezione Lavoro e Previdenza

in persona dei magistrati

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1) Dr. Franco Morea | - Presidente relatore |
| 2) Dr. Annamaria Lastella | - Consigliere |
| 3) Dr. Rossella Di Todaro | - Consigliere |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro/previdenza in grado di appello, iscritta al n. 62 del ruolo generale anno 2019, decisa nell'udienza del 14 dicembre 2022,

tra

INPS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Paola Ciarelli e Renato Vestini

A P P E L L A N T E

Loparco Luciana, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Sellitti

A P P E L L A T A

I procuratori delle parti costituite hanno così concluso:

L'Avv. R. Vestini per l'appellante: "Voglia la corte, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare il ricorso, con vittoria di spese del doppio grado".

L'Avv. R. Sellitti per l'appellata: "Voglia la corte rigettare l'appello, con vittoria di spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 431/2019 il tribunale di Taranto – sezione lavoro dichiarava non dovuta la somma di € 18701,50 pretesa in restituzione dall'INPS, quale indebito sulla pensione INVCIV n. 07090181 relativamente al periodo 1/8/2013 – 31/7/2016, erogata a Loparco Lucia, invalida totale ex artt. 2 e 12 legge 118/1971.

Riteneva il giudice di prime cure che: non esistevano dubbi sull'indebito assistenziale, nel senso che alla ricorrente era stata erogata indennità di accompagnamento in assenza del requisito sanitario, poiché all'esito della visita medica la Loparco era stata riconosciuta abitualmente invalida al lavoro, non anche persona necessitante l'assistenza di accompagnatore; l'importo erogato era tuttavia irripetibile, non sussistendo dolo dell'assistita.

Avverso questa sentenza ha interposto appello l'INPS, osservando che l'indebito nasceva dalla revoca dell'indennità di accompagnamento, per assenza del requisito sanitario alla data della prima visita.

Loparco Luciana ha contestato i motivi di gravame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella specie, consta che la Loparco ha percepito l'indennità di accompagnamento senza averne fatto richiesta (dalla documentazione allegata si evince che aveva domandato il riconoscimento dell'invalidità civile, per la quale era stata accertata la ricorrenza dei requisiti) e senza che ne ricorressero i presupposti.

Insegna il giudice di legittimità che "Qualora ad un soggetto sia indebitamente corrisposta, per errore di persona, una prestazione assistenziale che egli non abbia mai richiesto (nella specie, indennità di accompagnamento) ed alla quale non abbia diritto, le somme indebitamente percepite sono ripetibili sulla base della ordinaria disciplina codicistica, dettata dall'art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita, applicabile solo qualora il percettore abbia fatto effettivamente richiesta della prestazione assistenziale indebitamente erogata" (Cass. Civ. 12406/2003).

In buona sostanza, nel caso in esame non può trovare spazio la disciplina in tema di irripetibilità della prestazione previdenziale (fatta eccezione per la ricorrenza del dolo dell'interessato), in quanto trattasi di erogazione avvenuta in difetto di domanda ed in difetto dei requisiti, sicchè deve farsi luogo alla ripetizione dell'indebito secondo i normali criteri, come affermato dalla Suprema Corte.

Pertanto in riforma della gravata sentenza, la domanda va rigettata.

Possono compensarsi le spese di entrambi i gradi, ricorrendo giusti motivi, in relazione all'eccezionalità della fattispecie.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - sezione lavoro così decide:

1) Accoglie l'appello interposto dall'INPS avverso la sentenza n. 431/2019 del tribunale di Taranto – sezione lavoro e per l'effetto, in

rimessa di questa: a) rigetta la domanda proposta da Loparco Luciana; b)
dichiara compensate le spese processuali tra le parti;

2) Spese di questo grado compensate tra le parti.

Taranto, 14 dicembre 2022

Il presidente

(dr. Franco Morea)